

Comune di Marano Vicentino



Provincia di Vicenza



**CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE
E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Concessione
Lavori Pubblici articoli 142 e ss. D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.)**

REDATTO DA:

HSS s.r.l.



In verde testo alternativo da modificare in base alla forma giuridica dell'aggiudicatario

Articolo I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	5
Articolo II DURATA DELLA CONCESSIONE E DIRITTO DI SUPERFICIE.....	5
Articolo III DIRITTI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI GESTIONE	7
Articolo IV FINANZIAMENTO DELLA SPESA	11
Articolo V SUB-CONCESSIONI E LOCAZIONI	11
Articolo VI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	12
Articolo VII TARIFFE E UTILIZZO RISERVATO AL COMUNE	15
Articolo VIII ONERI DEL COMUNE.....	17
Articolo IX VARIANTI IN CORSO D'OPERA	18
Articolo X GARANZIE PER I LAVORI E PER LA GESTIONE	19
Articolo XI PENALI	20
Articolo XII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE.....	21
Articolo XIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO.	22
Articolo XIV - VARIAZIONI CONTRATTUALI	22
Articolo XV FORZA MAGGIORE	22
Articolo XVI - SOSPENSIONI INCOLPEVOLI PER IL CONCESSIONARIO – PROROGHE.....	23
Articolo XVII - SOSPENSIONI COLPEVOLI – INTERRUZIONE DEI LAVORI O DEL SERVIZIO	24
Articolo XVIII - VERIFICA FINALE DELLA REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE – ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI	24
Articolo XIX - SOSTITUZIONE PROVVISORIA	25
Articolo XX RISOLUZIONE.....	26
Articolo XXI RECESSO E RISCATTO	29
Articolo XXII CLAUSOLA COMPROMISSORIA	29
Articolo XXIII ONERI FISCALI.....	30
Articolo XXIV RINVIO ALLA NORMATIVA.....	30
Articolo XXV ELEZIONE DI DOMICILIO	30
ARTICOLO XXVI – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (D.lgs. 196/03).....	31

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 addì del mese di in Marano Vicentino, nella sede municipale, dinanzi a me Segretario del Comune di Marano Vicentino, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, senza la presenza di testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente, hanno concordemente rinunciato, si sono presentati e personalmente costituiti:

- a), nato a il....., non in proprio ma qualedel Comune di Marano Vicentino, e per tanto esclusivamente per conto e nell' interesse del Comune stesso che rappresenta, in esecuzione della Delib. n°/GM del. esecutiva;
- b), nato a..... il....., non in proprio ma quale legale Rappresentante della società con sede in via P.I.VA.....come risulta dal certificato.....che si conservano in atti;

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Marano Vicentino sono certo.

Premesso che con deliberazione n°.....è stata aggiudicata la Concessione di Costruzione e Gestione degli impianti sportivi ubicati in Marano Vicentino, _____(IDENTIFICARE BENE GLI IMPIANTI CON INDIRIZZO METRATURE e MAPPALI), - opera C193 - "Riqualificazione impianti sportivi" - come da progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale numero 124/2011 e inserito nel Programma Opere Pubbliche 2012/2014 approvato con Consiglio Comunale numero 35/2012, alla Societàcon sede invia.....n°, e come da planimetrie allegate sub __, a seguito dell' esperimento della gara pubblica ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo II, articolo 142 e seguenti del D.Lgs. 163 /2006 e successive modifiche e integrazioni tenutasi in data.....

[OVVERO:]

Premesso che con deliberazione n°..... è stata aggiudicata la Concessione di Costruzione e Gestione degli impianti sportivi ubicati in Marano Vicentino, _____(IDENTIFICARE BENE GLI IMPIANTI CON INDIRIZZO METRATURE e MAPPALI), - opera C193 - "Riqualificazione impianti sportivi" - come da progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale numero 124/2011 e inserito nel

Programma Opere Pubbliche 2012/2014 approvato con Consiglio Comunale numero 35/2012, e come da planimetrie allegate, al **Consorzio** con sede invian°.....,a seguito dell'esperimento della gara pubblica ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo II, articoli 142 e seguenti del D.Lgs. 163 /2006 e successive modifiche e integrazioni tenutasi in data.....;

Che il suddetto Consorzio, come previsto dall' articolo.....del Bando di Gara ha Costituito appositamente la Società di scopo (SPV Special Purpose Vehicle) denominatacon sede invia.....n°.....; Che quindi la concessione viene assegnata alla sopra identificata SPV, pur restando il Consorzio responsabile delle obbligazioni contrattate in sede di gara;

[OVVERO:]

Premesso che con delibera n°..... è stata aggiudicata la Concessione di Costruzione e Gestione degli impianti sportivi ubicati in Marano Vicentino, _____(IDENTIFICARE BENE GLI IMPIANTI CON INDIRIZZO METRATURE e MAPPALI), - opera C193 - "Riqualificazione impianti sportivi" - come da progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale numero 124/2011 e inserito nel Programma Opere Pubbliche 2012/2014 approvato con Consiglio Comunale numero 35/2012, e come da planimetrie allegate, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle Imprese:

A) CAPOGRUPPO MANDATARIA.....con sede in.....via.....n°.....,

B) MANDANTE.....con sede in.....via..... n°.....,

C) MANDANTE..... con sede invia..... n°.....,

a seguito dell' esperimento della gara pubblica ai sensi della Parte II,Titolo III, Capo II,articoli 142 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni tenutesi in data-.....;

Che il suddetto Raggruppamento, come previsto dall'articolo.....del Bando di Gara ha Costituito appositamente la Società di scopo (SPV Special Purpose Vehicle) denominatacon sede in.....via.....n°.....;

Che quindi la concessione viene assegnata alla sopra identificata SPV,pur restando il Raggruppamento d'Imprese responsabili delle obbligazioni contratte in sede di gara;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE:

Articolo I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Marano Vicentino (d'ora in poi detto più brevemente "**il Comune** " o anche" **il Concedente**"), come sopra rappresentato, affida la Concessione di Costruzione e Gestione, ai sensi dell'articolo 142 e ss. del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. (concessione di lavori pubblici) degli impianti sportivi meglio sopra identificati (d'ora in avanti anche detta più brevemente "**La Concessione**") alla Società rappresentata da,in qualità di, (d'ora in poi anche detto più brevemente "**il Concessionario** "o "**la Società**") che accetta e si obbliga a :

- a) predisporre tutti gli adempimenti necessari all'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo presentato in sede di gara, convocando la conferenza di servizi ovvero richiedendo tutti i previsti pareri entro 30 gg. dall'aggiudicazione della gara;
- b) Predisporre tutte le modifiche al progetto, richieste dagli Enti competenti al rilascio dei pareri entro i termini indicati nella conferenza di servizi o nei pareri ottenuti dagli enti ed in assenza di indicazioni entro 30 gg. dal loro rilascio;
- c) Predisporre e presentare il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo approvato previa verifiche di legge entro 90 gg.;
- d) eseguire, a propria cura e spese con la formula " chiavi in mano", i lavori previsti dall'approvazione dei progetti da parte di tutti gli enti preposti;
- e) gestire funzionalmente ed economicamente gli stessi impianti sportivi, sia per la parte esistente, sia per quella di nuova costruzione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento alla normativa degli impianti e strutture;
- f) finanziare economicamente la concessione comprese tutte le spese correlate, inerenti e conseguenti;
- g) riconsegnare le opere esistenti ricevute in gestione e quelle costruite nel corso della Concessione, in ottimo stato di manutenzione ed a titolo gratuito, fatte salve le integrazioni per costruzioni di opere supplementari e/o migliorie autorizzate dal Comune nel corso della Concessione stessa.

Articolo II DURATA DELLA CONCESSIONE E DIRITTO DI SUPERFICIE

Per consentire la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi, di cui al precedente art.1, il Comune di Marano Vicentino si obbliga a concedere al Concessionario in diritto di superficie l'area oggetto dell'intervento e della gestione degli esistenti impianti sportivi, identificata catastalmente _____(IDENTIFICARE

BENE GLI IMPIANTI CON INDIRIZZO METRATURE e MAPPALI), - opera C193 - "Riqualificazione impianti sportivi" - come da progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale numero 124/2011 e inserito nel Programma Opere Pubbliche 2012/2014 approvato con Consiglio Comunale numero 35/2012 e come da planimetrie qui allegate sub ____

Il diritto di superficie e gestione degli impianti vengono concessi dal Comune di Marano Vicentino al Concessionario per il periodo presentato in sede di gara e comunque per massimo 30 (trenta) anni, con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, che produrrà tutti gli obblighi e gli oneri previsti per legge e in particolare da tale convenzione di concessione.

La consegna dell'area deve avvenire mediante apposito verbale che dovrà essere redatto in contraddittorio tra le due parti e da entrambe sottoscritto.

Per la realizzazione delle opere sono fissati i seguenti termini che decorrono dalla data della stipula della presente Convenzione:

- approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione concedente, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di verifica positivo;
- termine per l'inizio dei lavori da sancire attraverso apposito verbale, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo;
- termine per la fine dei lavori: come da Capitolato Speciale d'Appalto;
- termine per il collaudo ed inizio la gestione dei nuovi impianti: due anni.

Nel caso in cui la verifica sul progetto dia esito negativo, l'Amministrazione comunicherà al Concessionario le modifiche e le integrazioni da apportare. Il Concessionario dovrà adottare le prescrizioni del Comune entro 30 giorni dalla loro comunicazione e ripresentare il progetto esecutivo modificato che farà ripartire l'iter di cui al presente articolo.

Alla scadenza del termine fissato per la durata della Concessione gli impianti sportivi realizzati dal Concessionario, con i relativi impianti ed accessori anche quelli concessi in gestione con il presente atto, compresi gli arredi, passerà nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di Marano Vicentino, previo pagamento al Concessionario delle

spese di miglitoria non ancora ammortizzate ai sensi del successivo art. VIII solo se preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune.

Articolo III DIRITTI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI GESTIONE

Al Concessionario è riconosciuto quale corrispettivo, di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, l'intero complesso sportivo oggetto della presente Concessione per tutta la durata della stessa, facendo propri i proventi della gestione stessa.

La gestione dovrà essere effettuata rispettando il piano economico finanziario, il capitolato di gestione, la proposta gestionale offerta in sede di gara e le modalità di seguito riportate.

Gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi esistenti, nonché quelli che saranno realizzati sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

La fruizione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale inquadrabile nel contesto dei servizi pubblici locali non obbligatori. L'attività sportiva è rivolta "a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Gli impianti sportivi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Concessionario dovrà metterli a disposizione in via preferenziale degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Gli impianti sportivi dovranno essere dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

L'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'assegnazione d'uso stessa.

Il Concessionario dovrà garantire l'imparzialità nel consentire l'accesso agli impianti sportivi ai soggetti richiedenti l'utilizzo dell'impianto stesso, dando la priorità alle scuole e alle associazioni sportive con operatività prevalente nel territorio di Marano Vicentino e/o storicamente presenti nel Comune.

Si dovrà inoltre dare priorità a coloro che presentano i seguenti requisiti tecnici:

- anzianità sportiva del richiedente;
- numero di tesserati;
- qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori;
- partecipazione a campionati di settore;

Il Concessionario dovrà garantire l'uso degli impianti da parte del Comune per iniziative comunali o patrocinate dal Comune per un periodo di 10 giorni nell'anno solare, ai quali aggiungere anche ore settimanali da concordare con lo stesso fino ad un massimo annuo di 100 ore complessive. Tali usi saranno gratuiti per l'Amministrazione comunale.

Saranno altresì garantiti gli utilizzi scolastici richiesti dall'Istituto Comprensivo di Marano Vicentino.

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti qui previste.

La domanda va presentata entro il 31 maggio per la stagione sportiva successiva.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare ufficiali e/o di campionato hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica, anche con l'ausilio del Concessionario.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Concessionario e la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni al Concessionario e/o all'Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

Il Concessionario non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata degli usi assegnati;

- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

La sospensione dell'uso degli impianti sportivi è prevista quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

In questi casi l'Amministrazione comunale potrà obbligare il Concessionario a mettere a disposizione gli impianti sportivi per servizi di emergenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atterraggio di elicotteri, campi tenda, zone rifugio, spazi di assembramento, ricovero mezzi e/o cose, ecc.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dal Concessionario agli utilizzatori, né dal Comune al Concessionario.

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

L'uso e la gestione degli impianti sia per manifestazioni sportive che extra sportive è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo o nei limiti previsti dalla normativa vigente. Pertanto il Concessionario dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale e una copia della stessa deve essere conservata presso l'impianto sportivo stesso.

L'utilizzo degli impianti sportivi è vietato per manifestazioni politiche. E' altresì vietato per tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

Il Concessionario è totalmente responsabile della concessione a terzi degli spazi e dell'uso degli Impianti sportivi, manlevando ora per allora l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità e controllo preventivo.

Nel caso che l'utente ritenga che il Concessionario non abbia applicato correttamente il presente Regolamento dovrà presentare istanza motivata all'Amministrazione comunale.

Nel caso venga accertata la ragione dell'utente, il Gestore sarà obbligato dall'Amministrazione a concedere gli usi richiesti, rimodulando se del caso la programmazione generale degli impianti.

Qualora il Concessionario volesse occupare gli spazi degli impianti sportivi per usi propri questi dovranno essere conformi a quanto qui previsto e tali spazi saranno assegnati valutando le caratteristiche del Concessionario alla pari di quelle degli altri utenti.

La persistenza di condotte non conformi del Concessionario rispetto agli obblighi di cui alla presente Convenzione e discriminazioni nei trattamenti verso l'utenza è causa di Risoluzione contrattuale.

Articolo IV FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Il Concessionario si impegna a reperire il finanziamento complessivo della somma indicata nel progetto definitivo per la realizzazione degli impianti sportivi, comprensivo di I.V.A. e oneri correlati, inerenti e conseguenti.

Ogni eventuale maggiore spesa o onere non previsti dalla presente convenzione, che potrebbero derivare da una maggiorazione dei costi di costruzione e gestione o altre cause non ipotizzate nel presente atto, non potranno in nessun modo incidere o modificare, anche parzialmente, tutti i rapporti contrattuali definiti e quindi accettati con la presente dalle parti.

Articolo V SUB-CONCESSIONI E LOCAZIONI

Nel caso in cui gli impianti non siano utilizzati dal concessionario, potranno essere affidati, in tutto o in parte, in sub-concessione o locazione, previa autorizzazione del Comune di Marano Vicentino.

In ogni caso unico referente nei confronti dell'Amministrazione risulta il concessionario.

Il Comune di Marano Vicentino ha 30 giorni (trenta/giorni) di tempo per motivare un eventuale diniego.

I sub- concessionari o i locatari dovranno comunque possedere tutti i requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo VI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a favore del Comune di Marano Vicentino:

- a) a redigere a proprie cure e spese il progetto definitivo e quello esecutivo degli impianti sportivi, di cui al precedente art.1, compresa l'acquisizione dei necessari nulla osta degli Enti ed autorizzazioni necessarie;
- b) ad effettuare le verifiche dei progetti definitivo ed esecutivo, oneri tutti a carico del Concessionario;
- c) alla perfetta e regolare esecuzione di tutti i lavori in conformità al progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione comunale, entro 2 anni dalla stipula della presente Convenzione;
- d) ad effettuare la Direzione lavori con l'obbligo di tenuta della contabilità, secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche;
- e) a sostenere gli oneri inerenti a tutte le figure tecniche necessarie per la progettazione, controllo ed esecuzione dei lavori a norma di legge, precisando che le figure del RUP e del collaudatore saranno nominate dal Comune entro 30 giorni dalla richiesta, con oneri a carico del Concessionario;
- f) ad eseguire durante tutto il periodo della concessione tutte le opere di manutenzione, ordinarie e straordinarie, necessarie per garantire uno stato estetico e di utilizzo ottimali per una corretta funzionalità che realizzi lo scopo per il quale il complesso sportivo è stato destinato, ivi comprese le pulizie e le sanificazioni idonee e necessarie dei locali adibiti a spogliatoio e dei locali in genere e degli impianti che dovranno essere svolte osservando gli standard previsti dalle normative vigenti in materia;
- g) a nominare, prima dell'inizio della gestione stessa, un referente generale gradito dal Comune; in caso di cambiamento di referente nel corso della gestione questo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione che dovrà esprimere il proprio gradimento;

- h) ad iniziare la gestione degli impianti esistenti alla stipula della presente convenzione e di quelli di nuova costruzione al momento del collaudo positivo degli stessi;
- i) a garantire tutte le condizioni di sicurezza e di igienicità necessarie per una corretta gestione degli impianti sportivi;
- j) a consentire l'accesso, agli impianti gestiti, a terzi autorizzati dal Comune per svolgere il controllo e la manutenzione delle proprie utenze i cui contatori insistono nell'area degli impianti stessi;
- k) a effettuare il pagamento delle spese tecniche relative alla progettazione preliminare e della redazione della documentazione amministrativa e finanziaria di progetto entro 60 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione, come quantificati nel Bando di Gara.

Il Comune potrà in ogni momento, tramite propri uffici competenti, verificare lo stato di efficienza e manutenzione degli impianti e disporre, in caso di comprovata e persistente negligenza, che si provveda per ristabilire il giusto stato di normalità; in caso di persistente inadempienza da parte del Concessionario, il Comune ha facoltà, previa costituzione in mora, ad effettuare autonomamente tutti gli interventi atti a ristabilire il giusto stato di funzionalità e sicurezza degli impianti, addebitando il corrispettivo totale della spesa al Concessionario.

In particolare il Concessionario dovrà:

- predisporre un regolamento sulle norme di comportamento dell'utenza che verrà concordato con il Comune;
- rispettare la normativa vigente in materia di gestione degli impianti sportivi oggetto della presente Concessione;
- mantenere la custodia, l'efficienza e la pulizia degli impianti, locali annessi ed area di pertinenza ;
- provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura, area di pertinenza, impianti ed attrezzature mantenendo gli stessi a norma di legge;
- provvedere alla stipula di adeguate polizze assicurative a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, nonché polizza "all-risk", così come specificato nel successivo art. X;

- Polizza fidejussoria bancaria o di primaria compagnia di Assicurazione a garanzia della continuità della gestione a favore del Comune, per coprire eventuali diseconomie o danni causati dalla interruzione del rapporto di concessione per causa del Concessionario così come specificato nel successivo articolo **X** da aggiornarsi secondo i bilanci annuali di gestione;
- Assumere a proprio carico, con utenze ad esso intestate, i consumi di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, nonché qualsiasi altra utenza per il funzionamento degli impianti e per la fruibilità dei locali annessi;
- Svolgere la più intensa opera di promozione dell'attività degli impianti sportivi in modo da conseguire il massimo utilizzo e rendimento al fine di sostenere con adeguate iniziative l'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa;
- Mettere a disposizione la struttura, secondo modalità e condizioni economiche concordate con l'amministrazione concedente per manifestazioni organizzate dal Comune con le modalità previste nella presente Convenzione;
- Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.
- In particolare indicare al Comune il conto corrente dedicato ai pagamenti ed ai rapporti con il Comune stesso e con tutti i subappaltatori/contraenti relativi alla presente Convenzione.
- Dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Effettuare la gestione del servizio con personale in possesso delle qualifiche previste per la tipologia di attività intrapresa, applicando il CCNL per i dipendenti dalle imprese ed enti di gestione di impianti sportivi.
- Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.
- Rispondere in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli

addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

- Il Concessionario, visto quanto previsto dall'articolo 3 in merito alla "realizzazione di fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", presenterà all'inizio dell'anno sportivo il "progetto educativo", concordato con le associazioni sportive maranesi, per la valorizzazione delle finalità sociali della pratica sportiva.
Contestualmente presenterà una relazione sui risultati raggiunti dal progetto presentato nell'anno precedente.
- Il Concessionario presenterà all'inizio dell'anno sportivo il programma per la valorizzazione degli altri sport (escluso il calcio) e per l'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza debole (per esempio diversamente abili, anziani) contestualmente presenterà il resoconto delle attività indicate nel presente punto e realizzate durante l'anno sportivo precedente.

Articolo VII TARIFFE E UTILIZZO RISERVATO AL COMUNE

Alla fine di ogni anno, in concomitanza con l'approvazione, ai sensi di legge, del Bilancio d'Esercizio, il Concessionario presenterà al Comune il rendiconto delle risultanze economiche della gestione anche ai fini di un eventuale riesame delle complessive condizioni della presente convenzione.

A tale scadenza il Concessionario dovrà altresì fornire informazioni sul numero degli utilizzatori e sul modo di utilizzo degli impianti.

Il Comune impone al Concessionario delle tariffe massime per l'utilizzo degli impianti sportivi. Tali tariffe potranno essere diminuite dal Concessionario a sua discrezione per l'utilizzo degli impianti. Le diminuzioni praticate volontariamente dal Concessionario sulle tariffe ed i conseguenti minori ricavi di gestione non potranno essere presentate al Comune dal Concessionario per richiedere contributi e/o qualsivoglia altra agevolazione al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Il concessionario applicherà all'utenza le tariffe massime attualmente in vigore deliberate dal Comune di Marano Vicentino con Delibera di Giunta Comunale numero 196 del 03 dicembre 2007 e cioè precisamente (importi IVA compresa):

TARIFE MASSIME APPLICABILI IMPIANTI SPORTIVI MARANO VICENTINO PRIMA

Campo	Tipologia	Società	Diurno	Notturmo
Campo erba principale	Partita/allenamento	Residenti	72,37	
Campo vecchio	Partita/allenamento	Residenti	47,80	53,79
Campo sabbia con spogliatoi	Partita/allenamento	Residenti	41,71	47,80
Campo sabbia senza spogliatoi	Partita/allenamento	Residenti	23,30	29,88
Campo via Progresso	Partita/allenamento	Residenti	41,71	47,80
Campo erba principale	Partita	Non residenti	149,38	
Campo vecchio con spogliatoi	Partita	Non residenti	74,69	95,62
Campo vecchio con spogliatoi	Allenamento	Non residenti	59,75	80,68
Campo sabbia con spogliatoi	Partita/allenamento	Non residenti	53,79	59,75
Campo sabbia senza spogliatoi	Partita/allenamento	Non residenti	35,85	41,71
Campo via Progresso	Partita/allenamento	Non residenti	53,79	59,75

(*) Campo in sabbia attualmente in fondo sintetico.

Si da atto che il tempo per ogni allenamento è di 1,50 ore e che il tempo necessario per le partite è quello previsto dai regolamenti federali e/o di associazione. In caso di partite svolte al di fuori di federazioni ed associazioni sportive, il tempo complessivo per partita è fissato in due ore.

Per gli usi diversi (tennis, calcio a 5, calcio a 7, calcio a 8, etc.) le tariffe massime sono fissate in euro 6,00 per ora giocata per giocatore.

Al momento del collaudo positivo delle opere realizzate da parte del Concessionario come previsto dal progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione concedente con le modalità sopra già specificate, il Concessionario potrà applicare le tariffe massime risultanti dal Piano Economico Finanziario presentato in sede di Gara che comunque non potranno superare le tariffe applicate dal Consiglio Comunale del _____ e che si riportano di seguito (importi IVA compresa):

TARIFE MASSIME APPLICABILI IMPIANTI SPORTIVI MARANO VICENTINO DOPO

Campo	Tipologia	Società	Diurno	Notturmo
Campo erba principale	Partita/allenamento	Residenti	85,00	
Campo a 11 sintetico	Partita/allenamento	Residenti	58,00	68,00
Campo sintetico a 8	Partita/allenamento	Residenti	50,00	57,00
Campo sintetici/pavimentati a 5	Partita/allenamento	Residenti	30,00	37,00
Campo via Progresso	Partita/allenamento	Residenti	50,00	57,00
Campo erba principale	Partita/allenamento	Non residenti	180,00	
Campo a 11 sintetico	Partita/allenamento	Non residenti	75,00	90,00
Campo sintetico a 8	Partita/allenamento	Non residenti	65,00	75,00
Campo sintetici/pavimentati a 5	Partita/allenamento	Non residenti	43,00	50,00
Campo via Progresso	Partita/allenamento	Non residenti	65,00	75,00
Campi calcio a 5, 8, 11 sintetici	Uso privato amatoriale	Per ogni giocatore	6,00	7,50
Tennis	Uso privato amatoriale	Per ogni giocatore	6,00	7,50

Per queste tariffe, vengono definiti i seguenti tempi di utilizzo:

- Allenamento 1,50 ore;
- Partite di campionati federali o di associazioni sportive: quello previsto dai regolamenti federali e/o di associazione;
- Altri usi: Tariffe orarie per ciascun utilizzatore.

Le tariffe massime sono adeguate annualmente dal Concessionario sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai, a decorrere dalla stipula della convenzione, previa

comunicazione all'Amministrazione che verificherà la correttezza degli adeguamenti.

Nel caso in cui il Concessionario benefici di contributi pubblici a fondo perduto per la costruzione delle opere oggetto della presente concessione ed offerte in sede di gara, egli dovrà ridurre le tariffe praticate all'utenza per un importo pari complessivamente al beneficio acquisito, rapportato alle stesse, che sarà comunicato all'Amministrazione concedente con contestuale revisione straordinaria del Piano Economico Finanziario.

Il Concessionario sarà libero di applicare tariffe promozionali differenziate per altri servizi che vorrà proporre all'utenza (ristoro, manifestazioni particolari, ecc.).

Il Concessionario potrà richiedere al concedente una revisione straordinaria delle tariffe massime praticate, motivata da eventi eccezionali che rendano impossibile il raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario.

Per evento eccezionale si intende ogni e qualsivoglia modifica dei costi di gestione generati da fenomeni esogeni ed oggettivamente imprevisi ed imprevedibili rispetto alle previsioni del Piano Economico finanziario offerto dal Concessionario e non generati da inefficienze nella gestione da parte dello stesso.

Ogni e qualsivoglia attività che il Concessionario volesse intraprendere dovrà ottenere il preventivo assenso del Comune.

Il Concessionario dovrà altresì a propria cura e spese ottenere tutte le eventuali autorizzazioni, permessi, abilitazioni previsti dalle vigenti Leggi per le attività che volesse intraprendere.

Il Concessionario concederà al Comune gli spazi degli impianti, con le modalità meglio descritte al precedente articolo III.

Articolo VIII ONERI DEL COMUNE

Il Comune:

- Si obbliga a concedere in diritto di superficie per la durata massima di anni 30 (trenta) o quella minore presentata in sede di gara a far data dalla data di stipula della presente convenzione l'area degli impianti sportivi che dovrà essere consegnata libera da vincoli, servitù ed impegni tali da ostacolarne la corretta realizzazione dell'opera e la sua utilizzazione;

- Si impegna su richiesta del Concessionario a consentire l'iscrizione di ipoteca su diritto di superficie per l'ottenimento di finanziamenti delle opere da realizzarsi sui terreni stessi.
- Si impegna a rimborsare al Concessionario, alla scadenza della concessione, in mancanza di suo rinnovo, l'importo delle spese di miglioria non ancora ammortizzate, solo se preventivamente autorizzate e concordate con il Comune. A tal fine faranno fede le scritture contabili del Concessionario. Negli ultimi quattro anni della concessione le opere potranno essere assunte in carico direttamente dal Comune;
- Si impegna a consentire al Concessionario la raccolta della pubblicità e sponsorizzazioni attinenti la gestione degli impianti, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso;
- Adotterà entro i termini previsti dall'art. II, e comunque in tempo utile al fine di consentire la puntuale esecuzione di tutto quanto previsto nella presente convenzione, gli atti e provvedimenti di sua competenza che consentano al Concessionario di adempiere puntualmente agli obblighi assunti al presente atto.
- Valuterà, in caso di proposta di variazione delle tariffe ai sensi del precedente art. VII, la loro congruità nel termine di 60 giorni, contestandone se del caso i contenuti nello stesso termine;
- Fornirà al Concessionario tutte le informazioni e le indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dell'opera ed una più efficace ed economica gestione del servizio;
- Concederà, in caso di ritardo nell'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo nonché nella nomina del RUP e del collaudatore entro i termini, al Concessionario una proroga pari ai ritardi imputabili al Concedente.

Articolo IX VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti nel corso dei lavori, purché ammissibili ai sensi dell'art.132 del D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, sono subordinate all'approvazione del Comune; così come pure le variazioni sostanziali o ampliamenti degli impianti in corso della gestione.

Le varianti restano, comunque, totalmente a carico del Concessionario.

Non sono ammesse varianti in diminuzione rispetto al progetto presentato in sede di Gara dal Concessionario.

Articolo X GARANZIE PER I LAVORI E PER LA GESTIONE

Il Concessionario è obbligato alla stipula delle seguenti polizze pluriennali, ed alla consegna delle copie delle stesse e delle quietanze annuali al Comune entro 30 gg. dalla stipula o dal pagamento del relativo premio.

Garanzie per i lavori:

Il Concessionario o i suoi aventi causa si impegnano a stipulare una polizza bancaria o di primaria Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori che dovrà avere un massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Il Concessionario produce prima dell'inizio dei lavori e per la durata degli stessi garanzia fidejussoria nelle modalità e negli importi di cui all'art.113 del D.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.

Il concessionario è tenuto a farsi rilasciare dai progettisti e dalle varie imprese realizzatrici degli impianti, le garanzie e le polizze assicurative previste per legge con la specificazione che il Comune concedente risulterà, insieme al Concessionario, a sua volta assicurato. Copia di tali garanzie dovranno essere trasmesse al Comune.

Garanzie per la gestione:

Il concessionario si obbliga per sé e per i suoi aventi causa, a presentare alla data di stipula della presente convenzione le seguenti polizze con la specificazione che il Comune concedente risulterà, insieme al Concessionario, a sua volta assicurato:

- a) sui fabbricati e sugli impianti per danni d'incendio e di forza maggiore per un massimale pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- b) responsabilità civile nei confronti di terzi (tipo all risk) durante tutto il periodo della gestione per danni con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- c) idonea garanzia fideiussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa per tutta la durata della gestione pari al 10% del costo annuo di gestione, stabilito in sede di offerta da aggiornarsi secondo i bilanci annuali di gestione a copertura degli obblighi del Concessionario assunti con la presente Convenzione;

- d) idonea garanzia fideiussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa pari al 20% del valore degli impianti, come di seguito specificato, a garanzia della restituzione degli stessi nello stato di manutenzione descritto all'articolo XVIII; ai fini di quanto sopra il valore degli impianti è determinato sulla base del valore di quelli esistenti al momento della stipula della presente convenzione e risultanti dall'inventario comunale, adeguato annualmente in base agli indici ISTAT relativi al costo di costruzione di un edificio residenziale, incrementato dal valore delle migliorie eseguite anche dal Concessionario, con eventuale decurtazione pari al grado di vetustà che si pone con il limite massimo del 20%.

Il concessionario, sia per i lavori che per la gestione, si impegna a fornire ogni altra garanzia prevista dalla legislazione vigente e in particolare quella in materia di contratti. In caso di escussione anche parziale della polizza da parte del Concedente, il Concessionario si impegna a reintegrarla entro 30 gg. Copia di tali garanzie dovranno essere trasmesse al Comune.

Articolo XI PENALI

In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno applicate le seguenti penali:

- 1) per ogni violazione degli obblighi relativi all'adeguamento degli impianti e delle strutture alla sopravvenuta normativa e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza verrà applicata una penale da Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a Euro 20.000,00 (ventimila);
- 2) per la mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative e/o delle relative quietanze di pagamento di cui all' art. X, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- 3) per ogni violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato dal Concessionario o dall'appaltatore o per violazione alle norme e agli impegni in ordine ai livelli di standard qualitativo e igienico-sanitario verrà applicata una penale da Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a Euro 5.000,00 (cinquemila/00)
- 4) per la violazione agli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e in genere di conservazione delle strutture e degli arredi, verrà applicata una penale da Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

5) per le mancate modifiche al progetto esecutivo richieste in conferenza dei servizi o dai previsti pareri, verrà applicata una penale da Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), fatti salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla Convenzione;

6) le penali per le fasi inerenti la progettazione esecutiva, la costruzione della struttura e per l'avvio della gestione sono le seguenti:

- per ogni giorno di ritardo nell'inizio della gestione un importo pari ad €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

Potranno essere concesse proroghe del termine, solo ed esclusivamente nel caso in cui non ci sia colpa alcuna imputabile al Concessionario. Si applicherà quanto previsto dalla vigente normativa in tema di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale, di liquidazione;

7) le penali per il mancato rispetto della concessione nella sua parte gestionale saranno le seguenti:

- per scorretta applicazione delle tariffe da Euro 250,00 a Euro 2.500,00
- per mancata applicazione delle norme di sicurezza da Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00;
- per violazione delle norme ed agli impegni in ordine ai livelli di standard qualitativo e igienico-sanitario da Euro 2.500,00 a Euro 5.000,00

8) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto nel presente elenco verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

Le penali applicate da parte del concedente al Concessionario per le motivazioni sopraesposte sono totalmente inappellabili.

Articolo XII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Per le ipotesi di risoluzione dovute a grave inadempimento del concedente o revoca per la concessione per motivi di pubblico interesse, si fa riferimento all'articolo 158 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo XIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO.

Per le ipotesi di inadempimento dovute a grave inadempimento del Concessionario, nonché nel caso di fallimento dello stesso, si fa riferimento all'articolo 159 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo XIV - VARIAZIONI CONTRATTUALI

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono indicati nel piano economico – finanziario, ivi compresi gli ammortamenti e le relative aliquote applicate, presentato dal Concessionario in sede di Gara ed allegato alla presente Convenzione sub ____, che ne costituisce parte integrante.

Le variazioni apportate dal concedente a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamenti che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione, o la revisione delle tariffe massime applicabili come meglio specificato al precedente art. VII. In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dalla Concessione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultassero favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente.

Articolo XV FORZA MAGGIORE

Sono considerati cause di forza maggiore, tali da giustificare ritardi o da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente convenzione, i seguenti eventi:

- a) guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili e attentati;
- b) tumulti ed occupazione delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione;

- c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti scioperanti, anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati;
- d) indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione degli impianti per cause non imputabili al Concessionario, impossibilità di disporre dei servizi e utilities necessarie alla realizzazione e gestione degli impianti, nonché a fatti imprevisti non riferibili al concessionario che determinino la mancata attivazione, ovvero l'impossibilità di funzionamento dell'Ufficio preposto al controllo dell'esecuzione della convenzione, ovvero ad altri fatti comunque non riferibili alla responsabilità del Concessionario, che impediscano l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione a carico del Concessionario stesso;
- e) indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dagli impianti per cause non imputabili al Concessionario;
- f) espropriazioni, confische o demolizioni, ordinate dalle autorità governative civili o militari, sequestri di proprietà non dipendenti da comportamenti del Concessionario;
- g) catastrofi naturali, incendi, terremoti inondazioni, gravi incendi a mezzi e vie di comunicazione e trasporto non imputabili al Concessionario;
- h) ritrovamenti archeologici;

Il Concessionario ha l'onere di comunicare senza ritardo al Comune l'avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa.

Qualora gli effetti della causa di forza maggiore si protraggano per più di 180 giorni, il Concessionario avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Articolo XVI - SOSPENSIONI INCOLPEVOLI PER IL CONCESSIONARIO – PROROGHE

In caso di sospensione delle attività connesse alla realizzazione o gestione delle opere oggetto di concessione, protrattasi per un periodo superiore a 180 giorni (centottanta/giorni) complessivi dall'inizio di tale sospensione, salvo che il fatto sia imputabile alla responsabilità del Concessionario e che questi non abbia richiesto la risoluzione unilaterale come previsto all'articolo precedente, la durata della concessione si intenderà prorogata dalla ripresa delle prestazioni

oggetto del presente atto, di un periodo almeno pari a quello totale della menzionata sospensione. Tale proroga deve essere richiesta, adducendo le relative motivazioni, ed approvata dal Concedente.

Articolo XVII - SOSPENSIONI COLPEVOLI – INTERRUZIONE DEI LAVORI O DEL SERVIZIO

Sia in fase di realizzazione degli impianti e di costruzione delle relative opere, sia dopo l'ultimazione delle stesse e/o successivamente alla messa a regime degli impianti, così come durante la gestione degli stessi, in ogni caso di arbitraria e colpevole sospensione dell'attività del Concessionario, il Comune concedente potrà sostituirsi al Concessionario, pur in costanza di concessione e fatto salvo l'obbligo del Concessionario stesso di riprendere al più presto e regolarmente la propria attività.

Decorsi 60 giorni dall'arbitraria sospensione intervenuta si avrà una vera e propria interruzione del servizio.

I casi di sospensione arbitraria e colpevole, così come quelli di interruzione, verranno certificati con apposito verbale del concedente, formulato in contraddittorio con il Concessionario, nel quale saranno indicati la data e la causa della sospensione, e le eventuali giustificazioni addotte dal Concessionario, nonché in caso di sospensione, il suo formale impegno a riprendere al più presto la propria regolare attività.

Articolo XVIII - VERIFICA FINALE DELLA REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE – ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Tutti i materiali forniti e le prestazioni svolte dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalla Convenzione. A tale fine, a conclusione della prestazione, verrà accertata la regolarità della stessa da parte del Concedente, con emissione di apposito verbale.

In tale verbale, dovrà essere verificato che:

- i lavori oggetto della presente convenzione e le eventuali opere di miglioria realizzate nel corso della stessa,
- le opere e le attrezzature esistenti ricevute in gestione,

siano riconsegnate in perfetto stato di manutenzione. In tale verbale si dovrà altresì dare atto dell'esito della gestione degli impianti da parte del Concessionario.

L'accertamento verrà effettuato entro 180 giorni consecutivi dalla conclusione, con oneri a carico del Concessionario.

Alle operazioni di accertamento è ammessa la partecipazione degli incaricati del Concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di ritirare o di sostituire le forniture non accettate in sede di accertamento della regolare esecuzione.

Il regolare accertamento non esonera comunque la società da responsabilità da eventuali difetti o vizi, che non siano emessi emersi in tale sede, ma siano successivamente accertati.

Sono a carico del Concessionario tutti i rischi di danno in attesa dell'accertamento, ad eccezione dei danni imputabili al Comune.

Le cauzioni definitive di cui ai punti c) e d) dell'art. X verranno svincolate solo dopo l'accertamento di cui sopra.

Articolo XIX - SOSTITUZIONE PROVVISORIA

Qualora il Concessionario non adempiesse alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, e gli inadempimenti fossero di tale gravità da determinare pregiudizi rilevanti alla erogazione dei servizi affidati ed alla gestione degli impianti comunali, è facoltà del Comune provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da esso incaricati alla esecuzione delle attività richieste.

Le spese delle attività così eseguite, confrontabili con i prezzi di mercato, le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni saranno a carico del Concessionario.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o dell'attività assumerà tutte le responsabilità, anche nei confronti dei terzi, derivanti dall'esecuzione dell'opera e/o dell'attività stessa.

La sostituzione provvisoria potrà riguardare solo l'esecuzione di una o più opere e/o attività, con esclusione della gestione del Servizio, e sarà limitata al periodo strettamente necessario all'esecuzione dell'opera o dell'attività.

La sostituzione provvisoria non si applicherà in tutti i casi in cui la mancata realizzazione dell'opera e/o dell'attività non sia imputabile a colpa del Concessionario.

Articolo XX RISOLUZIONE

Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. In caso di inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte del Comune alle proprie obbligazioni, il Comune potrà inviare una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:
 - a) il Concessionario è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a 60 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere inviata dal Comune;
 - b) il Concessionario è inadempiente all'obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere inviata dal Comune;
 - c) il Concessionario è gravemente inadempiente all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi manutentivi degli impianti, delle aree e delle strutture e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a 90 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere inviata dal Comune;

Risoluzione per inadempimento del Comune.

2. In caso di inadempimento da parte del Comune alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte del Concessionario alle proprie obbligazioni, il Concessionario potrà inviare una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:
 - a) Il Comune è inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro 60 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dal Concessionario contenente l'invito a porre termine all'inadempimento;
 - b) qualsiasi atto e/o garanzia data dal Comune si rivela significativamente falsa.

Procedura per la risoluzione

3. Successivamente al ricevimento di una Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, le Parti avvieranno consultazioni tra di loro per un periodo non inferiore a 90 giorni (di seguito, il "Periodo di Consultazione") al fine di prevenire la risoluzione della presente convenzione.
4. Qualora, alla scadenza del Periodo di Consultazione, le Parti non abbiano convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, dovrà seguirsi la seguente procedura.
5. Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stato il Concessionario, lo stesso avrà il diritto di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e di risolvere la presente convenzione, inviando all'altra Parte un avviso dell'avvenuta risoluzione (di seguito, l'"Avviso di Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Comune riceverà l'Avviso di Risoluzione.
6. Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stata il Comune, si dovrà applicare la procedura indicata ai successivi commi.

Coinvolgimento degli Enti Finanziatori

7. Il Comune dovrà inviare agli Enti Finanziatori che hanno finanziato il Concessionario una comunicazione in cui si fa presente che è scaduto il Periodo di Consultazione senza che si sia raggiunto un accordo o sia stato posto fine all'inadempimento. Gli Enti Finanziatori dovranno comunicare ad entrambe le Parti l'intenzione di attivarsi o meno al fine di porre termine all'inadempimento.
8. Qualora gli Enti Finanziatori non intendano attivarsi, il Comune potrà inviare alla controparte, e per conoscenza agli Enti Finanziatori, un avviso dell'intervenuta risoluzione della convenzione (di seguito, l'"Avviso di Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Concessionario inadempiente riceverà l'Avviso di Risoluzione.
9. Qualora gli Enti Finanziatori comunichino l'intenzione di esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione, il Comune dovrà concedere ai medesimi Enti Finanziatori un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di comunicazione della scadenza del Periodo di Consultazione. Qualora, alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni, non sia stato convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, il Comune avrà il diritto di risolvere la presente convenzione, inviando l'Avviso di Risoluzione al Concessionario. La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Concessionario avrà ricevuto l'Avviso di Risoluzione.

10. Il Comune e il Concessionario riconoscono e convengono che gli Enti Finanziatori sono autorizzati in qualsiasi momento ad effettuare pagamenti in favore del Comune delle somme dovute dal Concessionario, agendo per conto di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora gli Enti Finanziatori effettuino i pagamenti di cui al presente comma, essi non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti del Comune per le obbligazioni assunte dal Concessionario in forza della presente convenzione o altrimenti connesse alla presente convenzione.
11. Per la selezione del nuovo Concessionario del Servizio, si applicheranno le previsioni dell'articolo 159 del D.lgs. 163 del 2006.
12. Nel caso che gli Enti finanziatori non esercitino il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione e questa venga retrocessa al Comune, il Comune stesso indirà una nuova Procedura per la scelta di un nuovo soggetto gestore che avrà l'obbligo di subentrare nel finanziamento contratto dal vecchio Gestore. Tale previsione dovrà essere inserita ed espressamente approvata dagli Enti Finanziatori nel contratto di Finanziamento di cui alla presente Convenzione.

Conseguenze della risoluzione per inadempimento del Concessionario

13. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Concessionario:
 - a) Il Comune ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione sulle garanzie prestate;
 - b) il Concessionario avrà diritto al pagamento delle eventuali somme di sua spettanza maturate, detratte le somme dovute al Comune per il risarcimento dei danni.

Conseguenze della risoluzione per inadempimento del Comune

14. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Comune, sarà applicato l'articolo 158 del D.lgs. 163/2006.

Risoluzione per caso fortuito o forza maggiore

15. Qualora il verificarsi di uno degli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore, impedisca in maniera rilevante la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione per un periodo non inferiore a 180 giorni, il Concessionario potrà risolvere la presente convenzione inviando un Avviso di Risoluzione in qualsiasi momento successivamente alla scadenza del periodo predetto.

16. Le Parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del Concessionario nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali non preventivamente autorizzate dal Comune.

Articolo XXI RECESSO E RISCOATTO

1. E' escluso il recesso immotivato del Concessionario;
2. Il Comune, oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto al termine della concessione, potrà recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione, con un preavviso di 180 giorni, corrispondendo al Concessionario una somma in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti degli investimenti risultanti dai bilanci del Concessionario stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del presente affidamento e un'indennità pari a quella stabilita dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 158 del D.lgs. 163/2006, con le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Articolo XXII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende l'obbligo del Concessionario alla prosecuzione della gestione del servizio
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e/o al recesso dalla presente convenzione, ciascuna Parte comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.
3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.
4. Ove, nonostante tale tentativo, le Parti non riescano a risolvere la controversia entro 45 giorni dall'avvio della composizione amichevole, la stessa verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna Parte (se le Parti in conflitto sono due) ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati. Nel caso in cui gli arbitri già nominati non raggiungano, entro 25 giorni dalla accettazione della loro nomina (che dovrà avvenire a pena di decadenza entro 10 giorni dalla nomina stessa) l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, lo stesso

verrà nominato dal presidente del tribunale di Vicenza, il quale nominerà pure l'arbitro per la Parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro 25 giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla Parte più diligente.

5. Qualora le Parti in conflitto siano più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, tutti e tre i membri del collegio arbitrale saranno nominati dal presidente del tribunale di Vicenza, ad istanza della Parte più diligente, sentite le altre Parti in conflitto.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico dell'arbitro unico o di uno o più arbitri si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data di cessazione.
7. Il termine per la pronunzia delle determinazioni arbitrali sarà di 90 giorni dall'accettazione del collegio arbitrale, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni deliberata dal collegio arbitrale per l'ammissione dei mezzi di prova e della consulenza tecnica.
8. Il collegio arbitrale delibererà a maggioranza.
9. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.
10. Sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

Articolo XXIII ONERI FISCALI

1. Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente convenzione è a carico del Concessionario.

Articolo XXIV RINVIO ALLA NORMATIVA

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture, opere e lavori pubblici.

Articolo XXV ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente atto presso le proprie sedi legali, ove andranno notificati tutti gli atti, le comunicazioni e provvedimenti qui previsti.
2. Ogni comunicazione per avere valenza ai fini della presente Convenzione, andrà inviata all'altra esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r. o PEC.

ARTICOLO XXVI – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (D.lgs. 196/03)

Con la firma della presente Convenzione, ognuna delle Parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti dall'altra Parte saranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.), e consente al relativo trattamento.

Titolare del trattamento dei dati per il Comune è individuato nel SINDACO, domiciliato per la carica presso la sede comunale.

Titolare del trattamento dei dati per il Concessionario è individuato nel legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede legale.